

**DISTANZE**

**LEGALI**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VODAFONE OMNITEL NV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI Maria Teresa, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA ALBERTAZZI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.P.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI Guido, che la difende unitamente all'avvocato GAETANO GUZZARDI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 165/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 22/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/05/08 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;

udito l'Avvocato ALBERTAZZI Alessandra, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e chiede di effettuare produzioni documenti;

udito l'Avvocato GUZZARDI Gaetano, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si oppone alle produzioni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

La s.p.a. Vodafone Omnitel, ha impugnato nei confronti di P. R.A., con ricorso notificato il 22.3.03, la sentenza della corte di App. di Trieste, depositata il 22.3.03, confermativa di quella di 1° grado, che l'aveva condannata alla rimozione ovvero all'arretramento, sino al rispetto delle prescritte distanze dall'abitazione dell'intimata, di un traliccio metallico alto oltre 30 mt., destinato alla diffusione radiomobile, da essa installato nella zona residenziale del Comune di Azzano Decimo.

Lamenta: 1) l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione dato che la Corte d'App. aveva omesso di valutare se il manufatto in questione, privo di superficie utile e volumetria abitabile, potesse essere inquadrato nel concetto di edificio, e se quindi potessero applicarsi le inerenti norme civilistiche (art. 869 c.p.c. e segg.) in tema di proprietà edilizia, dettate ed elaborate con riferimento ad altre tipologie di opere, e tendenti anche a salvaguardare l'igiene, negli agglomerati cittadini, evitando la formazione d'intercapedini dannose o pericolose; senza considerare che gli artt. 87 ed 88, "jus superveniens", [D.Lgs. n. 259 del 2003](#) "codice delle comunicazioni Elettroniche" dettavano regole "ad hoc" per l'installazione delle infrastrutture (torri, tralicci, ecc.), svincolandole "in tal modo e chiaramente dalle applicazione di normative dettate per altri fini e scopi";

2) la violazione degli [artt. 872 e 873 c.c.](#), atteso che erroneamente la Corte di App. aveva ritenuto norme integrative al codice civile le disposizioni del Comune di Azzano nelle distanze tra edifici, contenute nell'art. 16 del N.T.A., senza considerare che stabiliscono solo il distacco minimo tra fabbricati a tutela di "interessi generali urbanistici"; e che in ogni caso non erano applicabili ad un manufatto" per sua natura non idoneo a creare intercapedini; 3) la violazione e falsa applicazione del artt. 16 e 44 delle N.T.A. del Comune di Azzano vigenti nel 1997, atteso che erano state modificate nel 2002, ed erano quindi inapplicabili alla fattispecie;

4) l'omesso esame e la violazione delle Norme Tecniche di Attuazione (contenute nelle varianti 30^ 312^ e 25^ e più precisamente degli artt. 1.6, 3, 15 delle varianti 30^ e 31 e dell'art. 5 bis della variante 25^) nonchè della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 52 del 1991, art. 89, L.R. n. 13 del 2000, art. 6, comma 23 e D.L. n. 198 del 2002, artt. 3 e 4; dato che la Corte di App. aveva omesso di esaminare gli artt. 3 e 15 delle varianti 30^ e 31^, che dispongono parametri per l'edificazione e non per qualsivoglia manufatto, e senza avvedersi che erano state dettate regole "ad hoc" per la realizzazione degli impianti per le radiotelecomunicazioni, essendo comprese siffatte strutture nel disposto dell'art. 1.6.1 delle N.T.A., modificato dalla variante 25^, secondo cui su tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione di infrastrutture, comprese le torri di altezza inferiore ai 40 mt., necessarie per le telecomunicazioni, espressamente assoggettate alle norme nazionali vigenti; e cioè al [D.Lgs. n. 198 del 2002, art. 3](#), dichiarato incostituzionale (303/2003), che ne affermava la compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica; nè il richiamo alla normativa regionale, dettata per individuare i criteri per la compatibilità urbanistica dei manufatti tecnologici, appariva appropriato.

L'intimata resiste.

### **Motivi della decisione**

Manifestamente infondata appare la 1^ doglianza, atteso che la Corte di App. ha motivato in modo esaustivo, senza incorrere in alcun vizio logico, come il traliccio in questione ed annessa cabina, alla stregua [dall'art. 873 c.c.](#) e delle consolidata giurisprudenza di questa Corte, 7285/05-12045/02-2228/01, debbano considerarsi a tutti gli effetti costruzioni: ossia opere aventi caratteri di solidità, stabilità ed

immobilizzazione rispetto al suolo. Opera, il traliccio, che per di più, come rilevato dai giudici di merito, per le sue considerevoli dimensioni, ha un notevole impatto ambientale e deve pertanto ritenersi senz'altro soggetto alla specifica regolamentazione comunale sulle distanze, la cui "ratio", volta alla tutela dell'armonico sviluppo urbanistico, trascende quella limitata alla prevenzione d'intercapedini nocive, di cui alla prescrizione di tre metri [dell'art. 873 c.c.](#). Nè si vede in qual modo dalla asserita omessa applicazione dello "jus supervenies", costituito da imprecisate disposizioni normative, successivo all'emanazione dell'impugnata sentenza, possa derivare un vizio motivazionale della stessa. Anche il 2<sup>o</sup> motivo appare manifestamente infondato, costituendo incontrovertibile principio che, alla stregua [dell'art. 873 c.c.](#), le disposizioni regolamentari locali che, come nella specie (mt. 6) stabiliscono distanze maggiori nelle costruzioni, integrano a tutti gli effetti tale disposizione normativa; si che anche la loro violazione comporta l'obbligo del risarcimento in forma specifica ex [art. 872 c.c.](#), comma 2, mediante l'arretramento o l'abbattimento.

Inammissibile, poi, per la sua estrema genericità, si profila il 3<sup>o</sup> motivo, considerato che la ricorrente afferma l'inapplicabilità per mancanza di vigenza, degli artt. 16 e 44 delle N.T.A., affermandone apoditticamente l'incompatibilità con norme regolamentari emanate nel 2002, senza fornire alcun indispensabile chiarimento in merito e demandando, in violazione del principio dell'autosufficienza, a questa Corte il compito di rilevarla.

Privo di fondamento appare, infine, anche il 4<sup>o</sup> motivo, nella cui contorta esposizione, la ricorrente, ribadendo, come già visto erroneamente, la non riconducibilità del traliccio alle costruzioni assoggettate al rispetto delle distanze, fa riferimento a una serie di disposizioni, riguardanti l'altezza urbanistica, la cubatura ecc., che, come rilevato dalla Corte di App., nulla dicono in merito;

mentre l'invocata variante 25<sup>a</sup>, anch'essa esaminata dai giudici di merito, lungi dallo stabilire per i manufatti in questione deroghe di sorta in tema di distanze, affermandone la compatibilità ambientale, le assoggetta in conformità alla normativa regionale (L.R. n. 13 del 2000, art. 31), modificando in tal senso l'art. 1.6.1 delle N.T.A., al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, secondo il dettato dell'art. 5 bis 4 N.T.D.A..

Al rigetto segue la condanna alle spese.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2008